



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76/96 del 16/12/1996;
- Modificato il 26/10/98 delibera consiliare n.67/98;
- Modificato il.7/07/99 delibera consiliare n 26/99;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16/2003 del 10/03/2003;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57/2006 del 29/03/2006;
- Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 95/2015 del 16/07/2015(variazione tariffe).



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

INDICE

TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE.....	
ART. 2 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI.....	
ART. 3 – DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E A QUELLA DI PUBBLICA SICUREZZA	
ART. 4 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI	
ART. 5 – VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO.....	
ART. 6 – CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA	
ART. 7 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	
ART. 8 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	
ART. 9 – RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE	
ART. 11 – PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO	
ART. 12 – RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	
ART. 13 – POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	
ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	

TITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART.15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	
ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA	

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 – TRASPORTO DELLE SALME	
ART. 18 – CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO	
ART. 19 – TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI.....	
ART. 20 – MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI.....	
ART. 21 – PRECAUZIONI PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE	
ART. 22 – TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI.....	
ART. 23 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI.....	
ART. 24 – TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE.....	
ART. 25 – MODALITÀ PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE.....	



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 – AUTORIZZAZIONE PER SEPOLTURA

ART. 28 – CUSTODIA DEI DOCUMENTI.....

ART. 29 – RICEVIMENTO DI CADAVERI E RESTI MORTALI.....

ART. 30 – DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI.....

TITOLO VI INUMAZIONI

ART.31 - SEPOLTURE

ART. 32 – CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI.....

ART. 33 – FORMA E CLASSE DEI CAMPI. MONUMENTI FUNEBRI

ART. 34 – CIPPI INDICATIVI.....

ART. 35 – SCAVO DELLA FOSSA

ART. 36 – DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI.....

ART. 37 – FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 10 ANNI

ART. 38 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART. 39 – REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

ART. 40 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONE.....

ART. 41 – NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE.....

ART, 42 – ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

ART. 43 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI

TITOLO VII TUMULAZIONI

ART. 44 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE.....

ART. 45 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 46 – ATTO DI CONCESSIONE.....

ART. 48 – DOVERI DEI CONCESSIONARI.....

ART. 49 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI – RECESSIONE

ART. 50 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....

TITOLO VII CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 51 – CONCESSIONE DELL' AREA.....

ART. 52 – PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI DI MODIFICA E/O MANUTENZIONE.....

ART, 53 – MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....

ART. 54 – PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI.....

ART, 55 - DIRITTI DI SEPOLCRO

ART. 56 – OSSARI, CINERARI, COLOMBARI.....



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

ART. 57 – MANCATA UTILIZZAZIONE DELL' AREA.....

ART. 58 – CONFORMITÀ DELLE OPERE.....

ART. 59 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI.....

ART. 60 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE -SANZIONI.....

TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI

ART. 61 – NORME PER LA CONCESSIONE.....

ART. 62 – SOVRAPPOSIZIONE DI SALME.....

ART. 63 – AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO.....

ART. 64 – MANUTENZIONE – REVOCA.....

TITOLO X COLOMBARI

ART. 65 – NORME PER LA CONCESSIONE.....

ART. 66 – LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI.....

ART. 67 – CARATTERISTICA DEI FERETRI.....

ART. 68 – DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....

TITOLO XI OSSARI E CINERARI

ART. 69 – OSSARIO COMUNE.....

ART. 70 – NICCHIE OSSARIO.....

ART. 71 – CINERARIO COMUNE.....

ART. 72 – CELLETTE CINERARIE.....

TITOLO XII CREMAZIONE

ART. 73 – TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE.....

ART. 74 – URNA E CELLA CINERARIA.....

ART. 75 – TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI.....

ART. 76 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....

ART. 77 – VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI.....

TITOLO XIII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 78 – AUTOPSIE.....

ART. 79 – IMBALSAMAZIONI.....

ART. 80 – IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....

TITOLO XIV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 81 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....

ART. 82 – CONDIZIONI PER LE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....

ART. 83 – SALME ESUMATE O ESTUMULATE PER ORDINE DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....

ART. 84 – DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME.....



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

ART. 85 – TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE.....

ART. 86 – RACCOLTA DELLE OSSA

ART. 87 – PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

ART. 88 – COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

TITOLO XV SERVIZI CIMITERIALI

ART. 89 – MANUTENZIONE E VIGILANZA

ART. 90 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

ART. 91 – CUSTODE DEL CIMITERO

ART. 92 – COMPITI DEL CUSTODE.....

ART. 93 – TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

ART. 94 – OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE

TITOLO XVI NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 95 – ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

ART. 96 – DIVIETO D'INGRESSO:

ART. 97 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART.98 NORME PER I VISITATORI.....

TITOLI XVII CONTRAVVENZIONI

ART. 99 – CONTRAVVENZIONI

TITOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 100 – REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA.....

ART. 101 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

TITOLO 1

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1 – Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore, dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente il luogo e l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2 – Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P.R. 10 settembre 1990, n.285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 – Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica sicurezza.

Art. 4 – Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 – Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Autorità Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R,D, 9 luglio 1939, n.1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 10 settembre 1990, n.285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 6 – Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'ASL per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del RD, 9 luglio 1939, n.1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8 – Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del RD 9 luglio 1939, n.1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civili non siano stati dichiarati come nati morti i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9 – Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in un deposito di osservazione o in un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primario medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ASL.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 – Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo ed elettroencefalografo, le cui registrazioni devono avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

Art. 11 – Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12 – Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'ASL competente.

Art. 14 - Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- è ubicato presso la camera mortuaria del Cimitero comunale.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del defunto.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'obitorio è ubicato presso l'Ospedale di Lecco.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.15 - Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16 - Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura durata e presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura durata e presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice o del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D. P.R. 10settembre1990 n.285.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 – Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.
- b. a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

- c. è a carico del Comune il trasporto delle salme al più vicino impianto di cremazione in grado di incenerire in tempi brevi.

Art. 18 – Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19 – Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20 – Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21 – Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22 – Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art.17, comma 1, lettera a) del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune o da terzi con diritto di privativa che consenta loro di esercitare i trasporti funebri nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di un cadavere con mezzi terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art.18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria che si svolgono nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzo proprio da esse incaricati.

Art. 23 – Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24 – Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25,27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono in 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25 – Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori dal Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26 – Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento o cremazione ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27 – Autorizzazione per sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso, ceneri od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28 – Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode nel cimitero.

Sugli stessi dovrà indicare il giorno l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere od i suoi resti.

Art. 29 – Ricevimento di cadaveri e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

1. i cadaveri delle persone nate o morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. i cadaveri ed i resti mortali delle persone che risultano avere avuto nel corso della vita, la residenza nel Comune di Garlate, rispettivamente, per almeno quindici e quattro anni;



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

4. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
5. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n.285;
6. i cadaveri delle persone ricoverate in case di cura, ospizi o altro ed ivi morte, già residenti, prima del ricovero, nel Comune di Garlate;
7. i resti mortali delle persone sopra elencate;
8. le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme delle persone sopra elencate.

Art. 30 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI INUMAZIONI

Art.31 - Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285, che non sono soggette a pagamento.

Per particolari esigenze (per esempio la mancanza di posti ad inumazione, ecc.) il Sindaco può disporre in sostituzione, la concessione gratuita dei colombari, fatta salva la possibilità di spostamento successivo.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato DPR n.285/90.

Art. 32 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art.68 del citato DPR n.285/90.

Art. 33 – Forma e classe dei campi. Monumenti funebri.

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Il cimitero è suddiviso in campi di forma quadrangolare contrassegnati da lettera.

L'utilizzazione dei posti di sepoltura segue il criterio di occupazione dei posti liberi o già scaduti nei vari campi.

I posti di sepoltura hanno le seguenti dimensioni: 2,40 x 1,00 (art. 72, DPR 285/90).

Ogni concessionario ha facoltà di costruire monumenti funebri, lapidi o altro sul terreno di sepoltura con un ingombro massimo di MT. 2.00 x 0.90.

A tale scopo va presentata richiesta all'ufficio tecnico comunale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la costruzione.

Art. 34 – Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 35 – Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a MT. 2.00; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di MT. 2.20 e larghezza di MT. 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno MT. 0.50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di MT. 0.50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37 – Fosse per bambini di età inferiore a 10 anni

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a MT. 2.00; nella parte più profonda una lunghezza di MT. 1.50 ed una larghezza di MT. 0.50 da ogni lato.

I campi per inumazione dei bambini di età inferiore a 10 anni sono indicati nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 38 – Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 non rinnovabile.

Art. 39 – Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40 – Caratteristiche delle casse per inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del DPR di polizia mortuaria 10.9.1990 n.285 e dell'art., 16 del presente regolamento.

Art. 41 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile.

Sono ammessi ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, mese e giorno della morte.

Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42 – Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private a inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a MT. 1.10.

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoli a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art. 43 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII TUMULAZIONI

Art. 44 – Sepolture a tumulazione

1. Sono tumulate le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree. Sono soggette al pagamento di una tariffa, secondo l'importo di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
2. Ogni sepoltura a sistema tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

- chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.p.r.285/1990. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.p.r.285/1990.
 4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a due piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi sovrastanti o quelli vicini.

Art. 45 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a. aree per cappelle ed edicole private (denominate anche tombe o cappelle di famiglia) La durata della concessione è fatta in anni 99, salvo rinnovi, oltre alle aree assegnate non ne vengono concesse altre (si veda art.51);
- b. posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 40, non rinnovabili.
- c. nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 non rinnovabili.
- d. cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione che è gratuita (art.74) è fissata in anni 50 non rinnovabili.
- e. colombari: la durata della concessione è fissata in anni 50, non rinnovabili.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 46 – Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti con residenza o sede nel Comune secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Le salme tumulabili devono avere le caratteristiche previste dall'art., 29.

Art. 47 – Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione deriva dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale secondo lo schema della tabella (Allegato A).



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 48 – Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie loculi, sono a carico dei concessionari.

Per gli ornamenti con fiori e piante i concessionari devono osservare le prescrizioni di cui al precedente art. 42.

Art. 49 – Decorrenza della concessione – Rinnovi – Recessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione i rinnovi e le proroghe sono regolate dai successivi artt, 61- 68- 70- 71.

Il concessionario ha diritto alla recessione. Chi rinuncia alla concessione prima della scadenza, lasciando libero il posto sia per non averla utilizzata, sia per traslazione di salma, ha diritto ad un rimborso proporzionalmente al tempo non usufruito.

Il calcolo si fa sul costo della concessione al momento della stipula detratto il 10 per cento.

Art. 50 – Scadenza della concessione

Un anno prima della scadenza della concessione il comune provvederà ad affiggere l'avviso al cimitero e alle bacheche comunali con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Non verranno effettuate ricerche degli interessati (eredi, parenti, affini ecc.) Trascorso l'anno il comune procederà al disseppellimento a spese proprie anche in assenza degli aventi diritto.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero, fatto salvo quanto all'art.43 Il comma – del presente regolamento.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51 – Concessione dell'area

Non è consentita la costruzione di cappelle ex novo sulla superficie cimiteriale.

Art. 52 – Presentazione dei progetti di modifica e/o manutenzione

I progetti per la modifica e/o manutenzione di cappelle di famiglia esistenti dovranno essere presentati all'ufficio tecnico comunale per il rilascio dell'autorizzazione. I lavori dovranno iniziare entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portati a termine entro un anno dalla data di emissione.

Art. 53 – Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario: si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1: 50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune.

Art. 54 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione di lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare né danni alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 55 - Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 56 – Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari, e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57 – Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art., 52, l'autorizzazione s'intende decaduta.

Art. 58 – Conformità delle opere

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il concessionario verrà sottoposto alle sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 59 – Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 60 – Obbligo di manutenzione -Sanzioni

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la revoca della concessione.

TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61 – Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Le dimensioni degli spazi per tombe individuali sono di MT. 2,40 x 1,00.

La concessione ha la durata di anni 40 non rinnovabili a partire dall'ultima tumulazione, previo conguaglio della tariffa di concessione, in rapporto agli anni di maggiore durata. Il conguaglio deve essere versato all'atto di utilizzo dell'ultima tomba disponibile in base alla tariffa in vigore. Nel caso di riutilizzo della tomba, alle condizioni di cui all'art.46 – III comma – e prima della scadenza del contratto, il concessionario dovrà richiedere una nuova concessione, fatta salva la possibilità di ridurre i resti mortali delle salme nelle apposite cassette.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art.51 e seguenti.

Art. 62 – Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2 e il riutilizzo delle tombe, sono ammesse soltanto per:

- a. ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b. fratelli e sorelle consanguinei;
- c. coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso del concessionario o successore.

Art. 63 – Autorizzazione e termini per la costruzione del monumento

Il progetto del monumento funebre, lapide o altro viene presentato all'ufficio tecnico comunale per la necessaria autorizzazione amministrativa.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

L'ingombro non deve superare le dimensioni di 2,00 x 0,90 centrato sugli assi dello spazio assegnato.

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data dell'autorizzazione.

Art. 64 – Manutenzione – Revoca

Per quanto riguarda la revoca della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dall'art., 60.

TITOLO X COLOMBARI

Art. 65 – Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX, di norma la concessione è devoluta a favore di persone decedute che rientrano nelle categorie previste dall'art. 29. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi residenti nel Comune, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La concessione a viventi è limitata ai posti eccedenti il numero di 100 (cento) che l'Amministrazione comunale ritiene di mantenere come norma. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. Le tariffe seguono il prospetto della tabella (Allegato A). Il coniuge o altro componente del nucleo familiare può acquistare la concessione di uno e uno solo loculo adiacente al di fuori del limite indicato sopra per i viventi.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 66 – Lastre di chiusura ed ornamenti

La chiusura dei colombari ed i relativi ornamenti saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. Sono ammessi i ritratti a smalto in porcellana.

Art. 67 – Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art.30 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).

Art. 68 – Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. La concessione ha la durata di anni 50 non rinnovabili.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

TITOLO XI OSSARI E CINERARI

Art. 69 – Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, o riparata per esservi conservate.

Art. 70 – Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 30 non rinnovabili dalla data della stipulazione.

Art. 71 – Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune.

Art. 72 – Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie sono previste cellette cinerarie aventi caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni 50 non rinnovabili dalla data della stipulazione.

TITOLO XII CREMAZIONE

Art. 73 – Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere dal Comune al centro di cremazione più idoneo e più vicino per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 74 – Urna e cella cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 75 – Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Il trasporto delle ceneri è autorizzato dal sindaco del comune dove esse si trovano.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 76 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione scritta autocertificata.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dall'associazione. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 77 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 78 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 79 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 80 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 in quanto applicabili.

TITOLO XIV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le estumulazioni si eseguono alla scadenza della concessione.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria per sue esigenze.

Per i criteri generali di trattamento dei resti mortali si fa riferimento al DPR n.285 del 10/09/1990 e alla circolare del 31/07/1998 del Ministero della Sanità.

Art. 82 – Condizioni per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

1. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
2. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiarerà che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 83 – Salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni o le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Tali esumazioni o estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84 – Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall' art. 410 del codice penale.

Art. 85 – Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 86 – Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierele nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all' art. 70.

Art. 87 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 88 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Le spese relative alle esumazioni e alle estumulazioni straordinarie richieste dai privati sono poste a carico del privato secondo la tabella B allegata al presente regolamento.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie eseguite alla scadenza sono a carico del comune.

TITOLO XV SERVIZI CIMITERIALI

Art. 89 – Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 90 – Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a. per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b. per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria competente;
- c. per la parte tecnica (opere edilizie, per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 91 – Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 92 – Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 93 – Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 94 – Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) Aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) Esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che da parte del personale addetto ai lavori



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;

- c) Impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) Segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comunale o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
4. consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 95 – Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 96 – Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Art. 97 – Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.98 Norme per i visitatori

nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a. attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b. asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c. recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
- e. sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLI XVII CONTRAVVENZIONI

Art. 99 – Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.: delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per l'effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 – Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si chiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con DPR 10 settembre 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 101 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Tabella A – tariffe per concessioni cimiteriali			
Concessione		Durata	Nuova tariffa
Colombaro	Doppio 1 [^] fila + sotterranea	50 anni	€ 2.187,00
	Singolo 2 [^] e 3 [^] fila	50 anni	€ 1.253,00
	Singolo 4 [^] e 5 [^] fila	50 anni	€ 1.129,00
Area per tomba con sovrapposizione		40 anni	€ 1.081,00
Tumulazione provvisoria di salma	Per anno o frazione		€ 73,00
Loculo ossario		30 anni	€ 217,00
Celle cinerarie		50 anni	€ 194,00

Tabella B – Tariffe per servizi cimiteriali	
Servizio	Nuova tariffa
Esumazione straordinaria richiesta da privati	€ 66,00
Tumulazione	€ 22,00
Estumulazione	€ 22,00
Estumulazione straordinaria richiesta da privati	€ 66,00
Diritti di apertura nel caso di apertura con sovrapposizione	€ 11,00
Cippo provvisorio	€ 11,00
Posa di cordoni e delimitazione della tomba	€ 11,00
Servizio	Nuova tariffa
Posa cassone e preparazione tomba	€ 1.104,00